

REGOLAMENTO (CEE) N. 1904/88 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conseguenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo dei prelievi, gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1912/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che il prezzo cif dello zucchero greggio e dello zucchero bianco viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo dello zucchero greggio è stata determinata dal regolamento (CEE) n. 431/68; che quella dello zucchero bianco è stata

definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio del 17 aprile 1972⁽⁵⁾;

considerando che, nella rilevazione delle possibili d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i cui quotati alle borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita conclusi negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando tuttavia che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio⁽⁶⁾, la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere supposti come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che tra i prezzi o le offerte di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce alla rinfusa a Rotterdam devono essere adeguati; che in sede di adeguamento deve essere tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro; che se il prezzo o l'offerta inteso per merci in sacchi, esso viene ridotto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 784/68, di 0,7 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttivi definiti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 784/68;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 784/68, per lo zucchero di fattura o condizionamento particolari, può essere stabilito un prezzo speciale qualora il prezzo d'offerta adeguato di tale zucchero sia inferiore al prezzo cif dello zucchero stabilito conformemente alle disposizioni di cui sopra;

considerando che un prezzo cif, a titolo eccezionale, può essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif non è pervenuto

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

⁽³⁾ Vedi pagina 128 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.